



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Imprese Edili

R.C.T. e R.C.O

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

## Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

**Area Riservata** pag. 2

---

**1 - Glossario** pag. 5

---

**2 - Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro** pag. 7

---

**3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro** pag. 17

---

**4 - Condizioni particolari** pag. 18

---

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

# Multirischi Imprese Edili - RCT RCO - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o Bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO</b>				
RCO	3		relativa del 6%	
Lavori edili di demolizione/disfacimento	12	20% min. Euro 500,00 per ogni danneggiato		
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati			Euro 750,00 (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori)	Euro 35.000,00 per anno (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori)
Lavori eseguiti presso terzi: danni da incendio, oppure a cose, non rimovibili, nell'ambito delle operazioni	13		Euro 500,00	Euro 40.000,00 per anno
Lavori edili presso terzi: danni da furto tramite ponteggi ed impalcature	17	10% min. Euro 500,00 per ogni danneggiato		Euro 55.000,00 per anno
Danni da interruzione o sospensione di attività	18	10% min. Euro 1.500,00		Euro 75.000,00 per anno
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	19		Euro 500,00 per mezzo danneggiato	
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	20	10% min. Euro 500,00		Euro 30.000,00 per anno
Cose in custodia all'assicurato	21	10% min. Euro 500,00		Euro 30.000,00 per anno
Franchigia assoluta per danni a cose	22		Euro 500,00	
<b>NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI, SE OPERANTI</b>				
Cessione lavori in subappalto	A1			in misura non superiore al 50% del valore globale di ogni singola opera od appalto
	A2			in misura non superiore al 90% del valore globale di ogni singola opera od appalto
Danni da cedimento o franamento del terreno: - danni a fabbricati	C	10% min. Euro 1.500,00		Euro 55.000,00 per anno
			- ad altre cose	Euro 500,00
Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno	D	20% min. Euro 500,00		Euro 30.000,00 per anno
Danni a condutture o impianti sotterranei	E		Euro 500,00	Euro 30.000,00 per anno

Garanzia o Bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimiti di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
R.C. dopo il compimento di lavori	F	10% min. Euro 500,00		Euro 52.000,00 per anno per i lavori di scavo e reinterro; lavori di costruzione, manutenzione e riparazione di opere edili  Euro 150.000,00 per anno per i lavori di installazione, manutenzione e riparazione, per danni a cose
Danni da inquinamento accidentale	G	10% min. Euro 2.500,00		Euro 100.000,00 per anno
Malattie Professionali	H			Fino al limite del massimale assicurato per la RCO; qualora il massimale RCO sia di importo superiore a Euro 1.500.000,00, la presente estensione viene prestata fino al limite massimo di Euro 1.500.000,00.
Infortunio dei titolari: rivalsa INAIL e INPS	I			50% del massimale assicurato R.C.T.
Franchigia assoluta Danno Biologico	M		opzione 1) Euro 2.600,00 opzione 2) Euro 5.200,00	
Danni da acqua piovana	N		Euro 750,00	Euro 35.000,00 per anno
Franchigia assoluta Danni a Cose	P		opzione 1) Euro 1.000,00 opzione 2) Euro 1.500,00	

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

## **Addetti**

Titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **Cose**

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

## **Dati**

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

## **Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

## **Fulmine**

Azione meccanica e diretta del fulmine stesso.

## **Impresa**

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

## **Indennizzo**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

## **Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

## **Sinistro**

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo.

## **Supporti dati**

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

## **Sistema Informatico**

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

## 2 - Condizioni Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

### 1 - Determinazione del Premio - Variazione del numero di addetti Regolazione del premio

#### 1A - Polizza con premio convenuto su numero di addetti pari a 3 - Variazione nel numero di addetti

Il premio è determinato in base ad un numero di *addetti* non superiore a 3; per numero di *addetti* superiore, il premio viene determinato in base al fatturato (v. punto 1B seguente).

Qualora in corso d'anno il numero di *addetti* aumenti, senza superare il numero di 6, in caso di sinistro l'*Impresa* liquiderà integralmente l'importo eventualmente dovuto a termini di polizza.

Il *Contraente* è tenuto a dare comunicazione all'*Impresa* della variazione intervenuta almeno in occasione della prima scadenza annuale; in mancanza per i *sinistri* avvenuti successivamente, l'importo eventualmente dovuto a termini di polizza è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di 3 e il numero di *addetti* alla data del sinistro.

Qualora in corso d'anno il numero di *addetti* aumenti, e, a seguito delle variazioni intervenute, risulti superiore a 6, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione all'*Impresa* entro 15 giorni dal verificarsi della condizione.

In caso di *sinistro* avvenuto decorso tale termine e prima che il *Contraente* ne abbia dato comunicazione all'*Impresa*, l'*indennizzo/risarcimento* eventualmente dovuto a termini di polizza è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di 3 e il numero di *addetti* alla data del sinistro.

Ricevuta la comunicazione, l'*Impresa* comunica entro 15 giorni al *Contraente* l'importo del nuovo premio dovuto e calcolato in base al successivo punto 1B; è facoltà del *Contraente* recedere dal contratto, a far data da tale scadenza, previa comunicazione in tal senso all'*Impresa* entro i 15 giorni successivi.

Quanto precede, fermo in ogni caso il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, richiamati dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal *Contraente* in sede di stipula della polizza.

#### 1B - Polizza con premio variabile in base al fatturato – Regolazione del premio

Qualora il numero di *addetti* sia superiore a 3, il premio è variabile in base all'ammontare del fatturato, **a condizione che il fatturato non sia superiore a Euro 2,5 milioni nel qual caso le garanzie RCT e/o RCO non sono assicurabili con la presente polizza.**

Il premio è anticipato in via provvisoria nella misura indicata sul simple di polizza; sul simple di polizza sono altresì indicati il tasso da applicare al fatturato per la determinazione del premio definitivo e il premio minimo comunque dovuto dal *Contraente*.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il premio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, nel fatturato stesso fermo restando l'importo minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il *Contraente* deve fornire per iscritto all'*Impresa* i dati necessari alla regolazione e cioè il fatturato con esclusione dell'IVA.

**Se il *Contraente* non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati,**



relativamente ai *sinistri* accaduti nell'annualità per la quale resta in sospeso la regolazione premio e non ancora indennizzati, l'*Impresa* applicherà, oltre agli scoperti e/o franchigie già previste in polizza, una:

- *franchigia* assoluta di 5.000 Euro nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione dei dati;
- *franchigia* assoluta di 10.000 Euro decorso il 30° giorno come previsto dal punto che precede.

L'adempimento, ancorché tardivo, di tale comunicazione dei dati esclude l'applicazione delle *franchigie* di cui al punto precedente sui sinistri non ancora indennizzati.

Se il *Contraente* effettua entro detto termine la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi:

- qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del *Contraente*, l'*Impresa* restituirà l'importo eventualmente dovuto al netto delle imposte versate.
- nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell'*Impresa*, il *Contraente* è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte.

In ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.

**Qualora il *Contraente* non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l'*Impresa*, trascorso tale termine e a condizione che il *Contraente* abbia pagato il premio minimo stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui *sinistri* accaduti nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:**

- il premio minimo anticipato in via provvisoria e
- la somma del premio anticipato in via provvisoria e l'importo risultante a credito dell'*Impresa* per effetto della regolazione del premio.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio minimo anticipato, tale premio viene rettificato dall'*Impresa* a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo premio consuntivo, fermo quanto stabilito al penultimo paragrafo.

La somma dovuta all'*Impresa* a titolo di premio minimo, per ciascun anno o periodo minore, in nessun caso potrà essere inferiore all'importo indicato sul simple di polizza.

**Il mancato pagamento del premio anticipato stabilito, o dell'eventuale premio minimo ove superiore, comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.**

E' facoltà dell'*Impresa* richiedere in qualunque momento alla *Contraente* l'esibizione di documentazione idonea ad attestare la congruità dei dati comunicati; **la mancata esibizione della documentazione richiesta equivale a mancata comunicazione dei dati.**

**Qualora il fatturato superi l'ammontare di 5 milioni, il presente prodotto cessa, alla prima scadenza annuale, di essere utilizzabile relativamente alle garanzie RCT e/o RCO.**

Quanto precede, fermo in ogni caso il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, richiamati dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal *Contraente* in sede di stipula della polizza.

## **2 - Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'*Impresa* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare,

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

### 3 - Garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R. C. O.)

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.

Qualora richiamata la Condizione Particolare M - "Franchigia Assoluta Danno Biologico", il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'invaldità permanente, avverrà - indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l'importo indicato nell'opzione scelta che resterà a carico dell'*Assicurato*.

**Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione**, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 8 - "Persone che non rientrano nel novero dei terzi", lettera c) della presente sezione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

**La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.**

**La presente garanzia non comprende le malattie professionali.**

### 4 - Massimali assicurati

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate **fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi" e per la "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" indicati in polizza.**

In particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo *indennizzo* per ogni *sinistro*, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.

Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo *indennizzo* per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

L'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo *indennizzo* per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.

## 5 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di *assicurati*, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

## 6 - Priorità nell'utilizzo del massimale

Fermo il contenuto dell'art. 5 - "Pluralità di *assicurati*", il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del *Contraente/Assicurato* ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri *Assicurati*. Nel caso di conflitto di interessi tra il *Contraente/Assicurato* e gli altri *Assicurati* le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

## 7 - Validità territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi del continente europeo.

L'estensione della operatività della garanzia R.C.T. nei territori di altri Paesi è assicurata con patto speciale.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di *addetti* all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'*Assicurato*.

**La garanzia R.C.O. è operante in tutto il mondo alla duplice condizione che:**

- sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell'INAIL o altro Istituto preposto per legge;
- detto Istituto assicuratore presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

## 8 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente o risultante dallo stato di famiglia;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'*Assicurato*, o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'*Assicurato*, ma non partecipano a

lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell'attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;

- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza.

## 9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione, o in aree aeroportuali, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati) o mobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- m) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- n) cagionati e/o subiti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- o) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) conseguenti ad umidità e infiltrazioni d'acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere;

r) **indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.**

Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n° 13 al n° 26.

## 10 - Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a. da detenzione o impiego di esplosivi;
- b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:

- c. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d. da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- e. da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
- f. da campi elettromagnetici.

## 11 - Attività varie complementari a quella principale

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività dichiarata in polizza (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate) nonché committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;
- impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell'Assicurato, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, ma **esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantis sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per legge;**
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, **ferma l'esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore dei propri dipendenti, **esclusa l'organizzazione delle gite aziendali;**
- partecipazione o organizzazione di Fiere, Mostre, Esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia presso

l'Assicurato che presso terzi;

- gestione di bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;
- presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;
- servizi medici ed infermieristici;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

## 12 - Lavori di demolizione, sopraelevazione e carpenteria in genere, lavori stradali

Relativamente a lavori:

- a) che abbiano come principale oggetto la demolizione ed il disfacimento, la garanzia è prestata, per i danni a cose, con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00 per ogni danneggiato.
- b) di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati e che comportino interventi sulle parti strutturali, intendendosi per tali le strutture destinate a garantire la staticità del fabbricato, l'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nell'intero fabbricato. Qualora i suddetti lavori non interessino parti strutturali, sono esclusi unicamente i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori oltre a quanto previsto alla lett. q) dell'art. 9 - "Rischi esclusi". Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 750,00 per ogni sinistro, ed opera nell'ambito del massimale, fino al sottolimito di Euro 35.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'Impresa per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Si precisa che per lavori di ristrutturazione si intendono quelli così definiti dalla legge 5/8/1978, n° 457 e che l'esclusione avanti indicata riguarda i danni direttamente ricollegabili alle tecniche operative dei predetti specifici lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione.

A titolo esemplificativo, sono parti strutturali: fondazioni, murature portanti, pilastri, travi, rampe di scale.

Resta fermo quant'altro disposto dagli artt. 9 e 10.

## 13 - Lavori eseguiti presso terzi

A parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", ma fermo restando il contenuto del precedente art. 12, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività dichiarata e risultante in polizza, la Garanzia R.C.T. comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con l'applicazione di una *franchigia* di Euro 500,00 per ogni *sinistro*, nell'ambito del massimale per danni a cose, fino al sottolimito di Euro 40.000,00 che costituisce il limite massimo di esposizione dell'Impresa per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.



## 14 - Responsabilità civile dell'Assicurato per committenza (art. 2049 del Codice Civile)

- a) A parziale deroga dell'art. 9 lettera c), la Garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/*Assicurato*, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli *addetti* in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada" anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

**Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

- b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'*Assicurato* nonché di:
1. lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all'attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;
  2. montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.

**Si intende esclusa la responsabilità civile che non fa capo agli *addetti* dell'*Assicurato* e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'*Assicurato* stesso.**

## 15 - Responsabilità civile personale degli addetti

L'assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia R.C.T. **ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 14, lettera a)**, per la responsabilità civile personale degli *addetti* dell'*Assicurato*, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'*Assicurato* stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli *addetti* dell'*Assicurato* sono considerati terzi fra di loro, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia R.C.O.**

## 16 - Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi

Quando la detenzione e l'impiego di esplosivi sono espressamente concordati con l'Impresa mediante apposita clausola, e purché detta detenzione ed impiego, nonché il luogo di utilizzo, siano autorizzati a norma di legge, a parziale deroga dell'art. 10 - "Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.", lettera a), l'assicurazione comprende il rischio ad essi relativo **restando comunque esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

## 17 - Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera b), la Garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e

ponteggi eretti dall'Assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.

Questa estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto per i danni a cose, fino al sottolimito di Euro 55.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'Impresa per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 500,00 per ogni danneggiato.

## 18 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera p), la Garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella presente Sezione.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00, nel limite del massimale previsto per danni a cose, fino al sottolimito di Euro 75.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'Impresa per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

## 19 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera l), la Garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

## 20 - Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettere m) ed e), la Garanzia R.C.T. comprende i danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate **sempreché il danno dipenda da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato e tale rottura non avvenga in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00, nell'ambito del massimale previsto per danni a cose, fino al sottolimito di Euro 30.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'Impresa per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## 21 - Cose in custodia all'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera e), la Garanzia R.C.T. comprende i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato.

**Ferme restando le altre esclusioni pattuite, sono altresì esclusi i danni:**

- alle cose di chiunque avvenuti presso terzi;
- da incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono oggetto delle attività dell'Assicurato.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del



10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di Euro 500,00, nell'ambito del massimale previsto in polizza per danni a cose, fino al sottolimito di Euro 30.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'*Impresa* per uno o più *sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## 22 - Franchigia assoluta per danni a cose

L'assicurazione è prestata con una *franchigia* assoluta di Euro 500,00 per *sinistro*, salva l'applicazione di maggiori franchigie o minimi di *scoperto* previsti dalla polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.

## 23 - Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l'Assicurato deve rispondere

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

## 24 - Assicurazione obbligatoria infortuni: errata interpretazione delle norme di legge

La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'*Assicurato* non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

## 25 - R.C.T. e R.C.O.: Estensione alla rivalsa dell'INPS

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.

## 26 - Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione Infortuni

A parziale deroga dell'art. 8 - "Persone che non rientrano nel novero dei terzi", lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli *addetti* dell'*Assicurato* non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

## 3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

### 27 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione dell'*Impresa* entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia RCO, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve denunciare tutti i sinistri per i quali si ravvisino lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi, così come definito dall'art. 583 del Codice Penale) oppure abbia avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo comporta, oltre a quanto previsto dal disposto dell'Art. 1915 del Codice Civile, l'applicazione a carico del *Contraente* e/o l'*Assicurato* di uno scoperto del 10% del danno risarcibile, con il minimo di euro 2.500,00 ed il massimo di euro 25.000,00 e ciò in aggiunta ad altri scoperti e/o franchigie previsti in polizza e applicabili al caso di specie.

Nel caso in cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* abbia agito in accordo con i danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, esso decade dai diritti contrattuali.

### 28 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'*Impresa* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato*.

Sono a carico dell'*Impresa* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *Impresa* ed *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse

L'*Impresa* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## 4 - Condizioni Particolari (valide solo se richiamate in polizza)

### A - Cessione lavori in subappalto

La presente Condizione Particolare è valida, anche se richiamata, esclusivamente per i lavori per i quali esista contratto scritto di subappalto avente data certa.

A seconda della modalità di determinazione del premio l'estensione opera alternativamente nei seguenti termini:

- **A1 – Premio determinato su numero addetti fino a 3**

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera i), si assicura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'*Assicurato* anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'*Assicurato* stesso.

**La presente estensione è valida esclusivamente a condizione che l'Assicurato subappalti parte dei lavori, in misura non superiore al 50% del valore globale di ogni singola opera od appalto;**

- **A2 – Premio determinato in base al fatturato**

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera i), si assicura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'*Assicurato* anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'*Assicurato* stesso.

E' altresì assicurata la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori ricevuti in subappalto.

**La presente estensione è valida esclusivamente a condizione che l'Assicurato subappalti parte dei lavori, in misura non superiore al 90% del valore globale di ogni singola opera od appalto.**

### B - Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 8 - "Persone che non rientrano nel novero dei terzi", lettera c), sono considerati terzi i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori stessi, nonché i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

La presente Condizione particolare è operante:

- limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, **con esclusione delle malattie professionali;**
- sino alla concorrenza dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., indicati sul simple di polizza.

### C - Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera o), la Garanzia R.C.T. comprende, nei limiti di seguito precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe o sostitutive.**

Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni *sinistro* con il minimo di Euro 1.500,00, nell'ambito del massimale

per danni a cose previsto in polizza, fino al sottolimito di Euro 55.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'*Impresa* per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la *franchigia* di Euro 500,00 per ogni sinistro.

## D - Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno

In relazione all'impiego di battipali e simili e a parziale deroga all'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera o), la Garanzia R.C.T. è estesa ai danni a fabbricati per vibrazioni del terreno.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno *scoperto* del 20% per ogni *sinistro* con il minimo di Euro 500,00, nell'ambito del massimale per danni a cose previsto in polizza, fino al sottolimito di Euro 30.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'*Impresa* per uno o più *sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## E - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera o), la Garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con una *franchigia* di Euro 500,00 per ogni *sinistro*, nell'ambito del massimale per danni a cose previsto in polizza, fino al sottolimito di Euro 30.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'*Impresa* per uno o più *sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## F - Responsabilità civile dell'Assicurato dopo il compimento dei lavori

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera n), la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione delle opere o dei lavori di installazioni in genere, costruzione, manutenzione, riparazione e posa in opera, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori stessi.

La garanzia opera a condizione che i lavori siano iniziati ed ultimati durante il periodo di efficacia della polizza e comunque iniziati successivamente alla data di effetto della presente estensione, e che il danno si sia verificato nei:

1. 30 (trenta) giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori inerenti scavi e reinterri;
2. 6 (sei) mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione di opere edili;
3. 24 (ventiquattro) mesi alla data di ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione relativi alle attività di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

sempreché il sinistro si sia verificato e sia stato denunciato all'*Impresa* non oltre la data di scadenza della polizza.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione;

Per le opere od i lavori che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, qualora al compimento di ogni singola parte, la stessa, sia data in consegna o venga utilizzata secondo destinazione, la garanzia opera solo per la tale parte, mentre non opera relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- a) alle opere e agli impianti, attrezzature o cose in genere installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili destinate alla copertura dei fabbricati in genere;
- d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- f) da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte.

Questa estensione di garanzia viene prestata, nell'ambito del massimale, fino ai seguenti sottolimiti, che costituiscono il limite massimo di esposizione dell'Impresa per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo:

- Euro 52.000 per i lavori specificati ai precedenti punti 1. e 2.;
- Euro 150.000 per danni a cose ma nel limite del massimale per lesioni a persone, esclusivamente per le attività di cui al precedente punto 3.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00.

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera p), sono compresi, nei limiti e con lo scoperto ed il minimo previsti all'art. 18 - "Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile", i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia.

L'estensione di garanzia di cui alla presente Condizione Particolare è operante esclusivamente per i lavori effettuati direttamente dall'Assicurato con proprio personale rientrante nella definizione di *addetti*, e non è pertanto operante per lavori effettuati da subappaltatori e/o loro dipendenti e/o comunque da soggetti non rientranti nella definizione di *addetti*.

## G - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera f), la Garanzia R.C.T. si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o

comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

**La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale, fino al sottolimito di Euro 100.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'Impresa per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo assicurativo annuo.**

Qualora operante l'Estensione di Garanzia 3 - "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio, la presente garanzia opera anche a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture provocate da eventi *assicurati* alla suddetta sezione.

**Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.**

**L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.**

**Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.500,00.**

## H - Estensione alle malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'ultimo paragrafo dell'art. 3 - Garanzia R.C.O., l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, **esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.**

**L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.**

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
- b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'azienda assicurata, ispezioni per le quali l'Assicurato medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell'Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27 - "Modalità per la denuncia dei sinistri", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa

l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione viene prestata nell'ambito e fino al limite del massimale assicurato per la RCO; qualora il massimale RCO sia di importo superiore a 1,5 milioni di Euro, la presente estensione viene prestata fino al limite massimo di Euro 1,5 milioni.

Il massimale o, ove operante, il limite di indennizzo di Euro 1,5 milioni rappresentano la massima esposizione dell'*Impresa*:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

### I - Attività svolta esclusivamente dai titolari

Il *Contraente* dichiara che al momento della stipulazione della presente polizza l'attività assicurata, eccettuata quella amministrativa, è svolta esclusivamente dal o dai Titolari indicati in polizza.

Qualora intervenga un mutamento che comporti una variazione della dichiarazione sopra riportata, il Contraente/Assicurato si obbliga di darne avviso all'*Impresa* e a pagare l'eventuale differenza di premio come previsto all'art. 1 - "Determinazione del premio" della presente sezione.

Si conviene che, in caso di infortunio subito dal o dai predetti Titolari, la polizza comprende la Garanzia R.C.O. (art. 3), limitatamente alle azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS, fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al 50% del massimale *assicurato* per la Garanzia R.C.T.

### L - Attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera i), la Garanzia R.C.T. vale anche per i danni provocati da persone che non risultino *addetti*, purché i danni si verifichino mentre tali persone svolgono le attività oggetto di garanzia insieme all'*Assicurato* o a persone da questi preposte.

Quanto precede sino ad un numero massimo di persone, della cui opera l'*Assicurato* si avvalga contemporaneamente, pari a 1; la presente limitazione non si applica in caso di polizza con premio variabile in base a fatturato.

### M - Franchigia assoluta danno biologico

La *franchigia* stabilita dalla lettera b) dell'art. 3 "Garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) si intende sostituita con la seguente franchigia assoluta (valida quella corrispondente all'opzione prescelta):

- (opzione 1) : *Franchigia* Euro 2.600,00
- (opzione 2) : *Franchigia* Euro 5.200,00

Pertanto, ove dovuto a termini di polizza, il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'invaldità permanente, avverrà -



indipendentemente dalla percentuale accertata – deducendo l'importo indicato nell'opzione scelta che resterà a carico dell'Assicurato.

## N - Danni da acqua piovana a seguito di eventi atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto alla lettere b) dell'art. 12 – “Lavori di demolizione, sopraelevazione e carpenteria in genere, lavori stradali” e a deroga di quanto indicato alla lettera q) dell'art. 9 – “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.” la garanzia comprende i danni a cose trovantisi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione causati da infiltrazioni o bagnamenti di acqua piovana a seguito eventi atmosferici.

**Sono compresi anche i danneggiamenti ai muri, pavimenti, solai, parquet, purché non oggetto specifico dei lavori.**

**La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, spostate o danneggiate dai fenomeni atmosferici.**

**La presente estensione è prestata nell'ambito del massimale assicurato, fino al sottolimito di Euro 35.000,00, che costituisce il limite massimo di esposizione dell'Impresa per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed opera con applicazione di una *franchigia* assoluta di Euro 750,00 per ogni *sinistro*.**

## O - Aumento dei sottolimiti

A parziale modifica di quanto previsto dalle Norme di Polizza di seguito specificate, i sottolimiti di indennizzo/risarcimento dalle stesse previste si intendono elevati in maniera corrispondente all'opzione prescelta:

- Opzione 1 : RADDOPPIATI
- Opzione 2 : TRIPLICATI

12 - Lavori di demolizione, sopraelevazione e carpenteria in genere, lavori stradali

13 - Lavori eseguiti presso terzi

17 - Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi

18 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile

20 - Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

21 - Cose in custodia all'Assicurato

fermo tutto il resto.

Analogamente si intendono aumentati, fermo il resto, i sottolimiti di risarcimento previsti dalle seguenti Condizioni Particolari, ove le stesse siano state espressamente richiamate:

C - Danni da cedimento o franamento del terreno

D - Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno

E - Danni a condutture ed impianti sotterranei

G - Danni da inquinamento accidentale



## P - Franchigia assoluta per danni a cose

A parziale deroga dell'art. 22 - "Franchigia assoluta per danni a cose" della presente Sezione, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta, a seconda dell'opzione prescelta, di:

- Euro 1.000,00
- Euro 1.500,00

per sinistro, salva l'applicazione di maggiori franchigie o minimi di scoperto previsti dalla polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058360-RCT-EDZ-0119 - MULTIRISCHI IMPRESE EDILI - R.C.T. E R.C.O.